

CONTRATTO DI CONCESSIONE

del servizio di gestione del bar del P.O. di Valdagno (lotto 1) e dei distributori automatici di alimenti e bevande del Distretto Est (lotto 2) e del Distretto Ovest (lotto 3) dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Lotto 2: CIG B5191A3404, Lotto 3: CIG B5191A44D7, ID Sintel 195094448

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, di seguito anche **"Concedente"** o **"Parte"** o **"ULSS"**

e

Sogedai S.p.A., con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi n. 40/42, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi al n. 00060700689 REA MI-2584414, C.F. e P.IVA 00060700689, in persona del Sig. Luca Zecchetti [REDACTED], nella sua qualità di Procuratore Speciale e Legale rappresentante, giusta procura a rogito del Notaio Giovanni Di Pierdomenico di data 20/11/2020, Rep. 42240/19298, di seguito anche **"Concessionario"** o **"Parte"**.

Premesso che:

- con Delibera n. 2165 del 20/12/2024 è stato disposto di indire gara a procedura aperta, suddivisa in tre lotti, ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della concessione del servizio di gestione del bar del P.O. di Valdagno (lotto 1) e dei distributori automatici di alimenti e bevande del Distretto Est (lotto 2) e del Distretto Ovest (lotto 3) dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", con durata di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per 24 mesi, per ciascun lotto;
- per ciascun lotto, è stato previsto il pagamento alla Concedente di un canone concessorio, la cui base d'asta era composta da una parte fissa, non soggetta ad offerta, e da una parte variabile, espressa in forma di percentuale da applicare sugli incassi realizzati nel periodo contrattuale, soggetta ad offerta in rialzo;
- la gara si è svolta sulla piattaforma telematica Sintel, con ID 195094448 e, per il lotto 1 CIG B5191A2331, per il lotto 2 CIG B5191A3404, per il lotto 3 CIG B5191A44D7;
- con Delibera n. 2053 del 13/11/2025, i lotti 2 e 3 sono stati aggiudicati alla società Sogedai S.p.A., come sopra identificata;
- Sogedai S.p.A. ha fatto pervenire alla Stazione Appaltante, per ogni lotto, la garanzia definitiva di cui all'art. 3 del Capitolato d'Oneri (per il lotto 2: polizza fidejussoria n. 2450980293, per l'importo garantito di € 83.101,00; per il lotto 3: polizza fidejussoria n. 450980292, per l'importo garantito di € 48.216,00, entrambe emesse da Generali Italia S.p.A. Ag. Lecco Piazza Degli Affari Cod. TF3- in data 17/11/2025) e le polizze RCT, RCO di cui all'art. 13 del Capitolato d'Oneri, agli atti dell'UOS Gare;
- la verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 si è conclusa con esito positivo, ad eccezione della verifica dell'insussistenza dei carichi pendenti, ancora in corso;
- è pendente il ricevimento dell'informazione antimafia di cui all'art. 84, co. 2, del D.Lgs. 159/2011, richiesta con accesso alla BDNA PR_MIUTG_Ingresso_0340811_20251027;
- stante la necessità di dare pronta attuazione al servizio in concessione, il Contratto viene stipulato in pendenza del completamento della verifica sulla insussistenza delle cause di esclusione;
- resta inteso che, in caso di riscontro della sussistenza delle cause di esclusione, il Contratto verrà risolto, ex art. 1456 c.c.;

tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

La concessione è regolata, in via graduata:

- dalle disposizioni del presente Contratto (di seguito: *Contratto*);
- dalle disposizioni della documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto e, in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, dal Capitolato d'Oneri, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Economica;
- dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
- dalle disposizioni del Codice Civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti.

Le premesse suesposte formano parte integrante del Contratto.

Art. 2 Oggetto della concessione

Il Concessionario si obbliga ad eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il servizio di gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande del Distretto Est (lotto 2) e del Distretto Ovest (lotto 3) dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", secondo le specifiche analiticamente indicate nei documenti di gara.

Art. 3 Decorrenza e durata del Contratto

Il Contratto decorre dall'1/04/2026 ed avrà la durata di 3 anni.

La Concedente si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto, anche solo per un lotto, per una durata pari a 2 anni, ai medesimi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto.

Art. 4 Corrispettivo

La controprestazione a favore del Concessionario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi oggetto della concessione.

Per la gestione dei servizi, il Concessionario dovrà corrispondere alla Concedente un canone composto da una parte fissa e da una parte variabile, calcolata moltiplicando la percentuale offerta in sede di gara per il fatturato realizzato nel periodo di riferimento, come di seguito indicato:

Lotto n. 2 Concessione per la gestione del servizio dei distributori automatici di bevande ed alimenti del Distretto Est	
Importo parte fissa canone annuo	Parte variabile del canone
€ 157.154,20 (euro centocinquantasettemilecentocinquantaquattro/00)	23,50% (VENTITRE/CINQUANTA per cento) per fatturato realizzato nel periodo di riferimento

Lotto n. 3 Concessione per la gestione del servizio dei distributori automatici di bevande ed alimenti del Distretto Ovest	
Importo parte fissa canone annuo	Parte variabile del canone
€ 51.000,00 (euro cinquantunmila/00)	36,50% (TRENTASEI/CINQUANTA per cento) per fatturato realizzato nel periodo di riferimento

Tenuto conto del Piano economico e finanziario presentato in sede di gara per i due lotti e dei fatturati ivi indicati, l'importo complessivo presunto dei canoni per 3 anni è il seguente:

Lotto 2: € 831.012,60 (euro ottocentotrentunmiladodici/60), IVA esclusa;

Lotto 3: € 482.157,00 (euro quattrocentoottantaduemilacentocinquantesette/00), IVA esclusa.

Importo totale presunto del Contratto, per 3 anni: € 1.313.169,60 (euro unmilionetrecentotredicimilacentosessantanove/60), IVA esclusa.

Aliquota IVA: 22%.

Gli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari ad € 0 (euro zero).

Art. 5 Revisione del Contratto

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purchè non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il Concessionario potrà chiedere la revisione del Contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del Contratto.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, co. 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Art. 6 Fatturazione e pagamenti

Il canone sarà pagato previa emissione di fattura da parte dell'UOC Contabilità e Bilancio dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica".

Le Parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La parte fissa dovrà essere corrisposta in rate mensili, in misura pari all'1/12 dell'importo annuo indicato nelle tabelle di cui all'art. 4).

La parte variabile dovrà essere corrisposta semestralmente, applicando la percentuale indicata nelle tabelle di cui all'art. 4 al fatturato realizzato nel semestre di riferimento.

Al fine di consentire alla Concedente di quantificare la parte variabile semestrale, il Concessionario, al termine di ogni semestre, dovrà dichiarare alla Concedente il valore del fatturato realizzato nel semestre di riferimento, inviando idonea documentazione probatoria.

L'IVA resta a carico del Concessionario.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori, ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Penali

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 8 del Capitolato d'Oneri.

Gli inadempimenti contrattuali che possano luogo all'applicazione delle penali saranno contesti al Concessionario per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R.

Il Concessionario dovrà rappresentare alla Concedente, per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Concedente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Concessionario dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 giorni dalla richiesta.

Il pagamento delle penali non esclude il diritto della Concedente di agire per il risarcimento de danni ulteriori.

In caso di applicazione di penali per un ammontare complessivo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Contratto potrà essere risolto dalla Concedente, ex art. 1456 c.c..

Art. 8 Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento del Concessionario degli obblighi contrattuali, la Concedente potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R, un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine, il Concessionario dovrà adempiere o rappresentare alla Concedente, per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Concedente, e il Concessionario non abbia adempiuto, il Contratto verrà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Concedente potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto nei casi previsti dall'art. 9 del Capitolato d'Oneri e negli altri casi previsti dal presente Contratto.

In particolare, il Contratto sarà risolto qualora, successivamente alla stipula del Contratto, venga rilasciata nei confronti del Concessionario comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico del Concessionario anche una penale nella misura del 10% del valore del Contratto.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

A seguito della risoluzione, la Committente avrà diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno al Concessionario inadempiente, cui saranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto risolto.

In tutti i casi di risoluzione, sono fatti salvi l'applicazione delle penali e il diritto della Committente di agire per il risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 9 Recesso

La Concedente si riserva il diritto di recedere dal Contratto per motivi di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sopravvenienza di norme, l'attivazione di una convenzione CONSIP, l'aggiudicazione di appalto o di una concessione in ambito regionale o in area vasta, mutamenti di carattere organizzativo o logistico interessanti la Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 190, co. 4, D.Lgs. 36/2023, in caso di recesso spetteranno al Concessionario:

- a) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- b) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 3 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario.

Art. 10 Divieto di interruzione del servizio

E' fatto divieto al Concessionario di sospendere o interrompere il servizio senza previo ordine della Concedente. Il divieto opera anche in caso di pendenza di controversie stragiudiziali o giudiziali, nelle more del pronunciamento dell'Autorità giudiziaria.

In caso di sospensione o interruzione non disposta dalla Concedente, questa potrà escutere la garanzia definitiva, fatta salvo il diritto di agire per il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di scioperi generali di categoria, il Concessionario dovrà comunicare al DEC, per iscritto e con un anticipo di 5 giorni, la data dello sciopero programmato.

In caso di scioperi o al ricorrere di cause di forza maggiore, il Concessionario dovrà comunicare al DEC le modalità con le quali intende assolvere le condizioni minime del servizio.

Art. 11 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, il Concessionario non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve avere attribuito o attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a pena di nullità del Contratto.

Art. 12 Codice di comportamento dei dipendenti

Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 2026 del 30/11/2023, consultabile al link <https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2023/04/CdC.pdf>, pena la risoluzione del Contratto.

ART. 13 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti riguardanti il Contratto saranno effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (posta elettronica certificata);
- b) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), inviata alla sede legale della controparte.

Art. 14 Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, tel 0444 753465, PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è LTA s.r.l. e-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 30 del Capitolato d'Oneri e presta il proprio consenso al trattamento.

Art. 15 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Sara Mondino, Direttore dell'UOC Direzione Medica di Arzignano-Montebelluna del Servizio Disabilità - Distretto Est, tel. Segreteria: 0444 753486, e-mail: sara.mondino@aulss8.veneto.it, nominata con Delibera n. 2053 del 13/11/2025.

Art. 16 Modifiche del Contratto

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 17 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese inerenti alla eventuale registrazione del Contratto sono a carico della Parte che ne ha fatto istanza.

L'IVA, le tasse e le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sul Contratto sono a carico del Concessionario.

Art. 18 Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Azienda ULSS n. 8 "Berica"
Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Simionato



PATRIZIA
SIMIONATO
30.12.2025 12:14:38
GMT+01:00

Firmato digitalmente da: Luca
Zecchetti
Data: 07/01/2026 10:03:27

Sogedai S.p.A.,
Il Legale rappresentante
Sig. Luca Zecchetti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente gli artt. 7, 8, 9, 10 e 18 del Contratto.

Firmato digitalmente da: Luca
Zecchetti
Data: 07/01/2026 10:03:28

Sogedai S.p.A.,
Il Legale rappresentante
Sig. Luca Zecchetti

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 7DD9E1A68C8D0EFF2E1EC7EBA705A1CDDFDDBC50DC4D4137BF40E9C5B2F2D151

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Luca Zecchetti

Firma in formato pdf: Luca Zecchetti

Firma in formato pdf: PATRIZIA SIMIONATO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0000771/26

Data Protocollo 07/01/2026

Oggetto 134158/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE DEL DISTRETTO EST (LOTTO 2) E DEL DISTRETTO OVEST (LOTTO 3) DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA", LOTTO 2: CIG B5191A3404, LOTTO 3: CIG B5191A44D7, ID SINTEL 195094448 - RI

Mittente SOGEDAI SPA SUA SEDE

UOR Competente UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://berica-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO MLOQ3-19326

PASSWORD MLyk9

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

